DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1985

che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

(85/326/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è necessario semplificare il punto 11 del capitolo III dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/324/CEE (5);

considerando che il punto 12 del capitolo III dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE prevede in particolare che un certificato medico debba essere richiesto a qualsiasi persona addetta alla lavorazione delle carni fresche di volatili da cortile e debba essere rinnovato ogni anno;

considerando che appare necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, adattare detta disposizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 71/118/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 16 bis, lettera b), primo trattino, è soppresso;

2) il testo dell'allegato I, capitolo III, punti 11 e 12, è sostituito dal testo seguente:

« 11. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile devono essere vietate alle persone suscettibili di contaminarle, in particolare con agenti patogeni.

12. Ogni persona addetta alla lavorazione ed alla manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osta alla sua attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, a meno che, secondo la procedura prevista all'articolo 12 bis, sia riconosciuto un altro regime di controllo medico del personale, il quale offra garanzie equivalenti. ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1986.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. DEGAN

(1) GU n. C 179 del 7. 7. 1984, pag. 7.
(2) GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 94.
(3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
(5) Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.